

ALIQUOTE IRAP ANNO DI IMPOSTA 2017	
Ordinaria	3,90%
(*) Settori di attività economiche contraddistinti dai codici ATECO 2007: 35.11.00; 35.12.00; 35.13.00; 35.14.00; 53.10.00; 53.20.00; 61.10.00; 61.20.00; 61.30.00; 61.90.10; 61.90.20; 61.90.91; 61.90.99; 41.10.00; 42.99.01; 68.10.00; 68.20.01; 68.20.02; 68.31.00 e dai codici ATECO 2007: 66.11.00; 66.12.00; 66.30.00; 66.19.40; 66.29.01 qualora l'attività non sia svolta da Banche ed altri Enti e Società finanziarie di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 446/97 e da Imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 446/97.	4,82%
(**) Maggiorazione di aliquota per gli esercizi nei quali risultano installati gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del Regio Decreto n.773/1931. La maggiorazione non si applica agli esercizi pubblici e commerciali già assoggettati alla maggiorazione prevista al punto precedente.	4,82%
Soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D. Lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460/97 limitatamente all'attività istituzionale esercitata.	2,98%
Cooperative sociali di tipo A di cui alla Legge n. 381 del 1991, limitatamente alle attività istituzionali esercitate (art. 11 della L.R. 5/2014 a decorrere dal 01/01/2014).	1,50%
Società cooperative di lavoro di cui al D.P.R. 30/04/1970 n. 602 limitatamente all'attività istituzionale esercitata.	2,98%
Esercizi che disinstallano dai locali gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 - comma 6 -regio decreto 773/1931 – Legge regionale 21/2014 art. 5 - comma 1 - a decorrere dal 1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2019 entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce l'agevolazione.	2,98%
Esercizi che disinstallano dai locali gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 - comma 6 -regio decreto 773/1931 – Legge regionale 21/2014 art. 5 - comma 1 - a decorrere dal 1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2019 entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce l'agevolazione in caso di esercizio di attività economiche individuate dai codici di cui al punto (*).	3,90%
Cooperative sociali di tipo B di cui alla Legge n. 381 del 1991, limitatamente alle attività istituzionali esercitate.	esenti
Imprese di cui all'art. 5 del D. Lgs. 446/97 che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori e che non svolgono attività economiche contraddistinte dai codici ATECO 2007 previsti nell'art. 23 della Legge regionale 24/12/2007, n. 36.	4,20%
Maggiorazione di aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese di cui all'art. 5 del D. Lgs. 446/97 che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori e che svolgono attività economiche contraddistinte dai codici ATECO 2007 previsti nell'art. 23 della Legge regionale 24/12/2007, n. 36.	5,12%
Settori di attività economiche contraddistinti dai codici ATECO 2007: 64.11.00; 64.19.10; 64.19.20; 64.19.30; 64.91.00; 64.92.09; 64.99.20; 64.19.40; 64.99.10; 64.30.10; 64.30.20; 64.20.00; 64.99.30; 64.99.50; 64.99.40; 64.99.60; e dai codici ATECO 2007: 66.11.00; 66.12.00; 66.30.00; 66.19.40 qualora l'attività sia svolta da Banche ed altri Enti e Società finanziarie di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 446/97.	5,57%
Banche ed altri enti e società finanziarie di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 446/97 che non svolgono attività economiche di cui ai codici ATECO 2007 previsti dall'art. 23 della Legge regionale n. 36 del 2007.	4,65%
Settori di attività economiche contraddistinti dai codici ATECO 2007: 65.11.00; 65.12.00; 65.20.00; 65.30.10; 65.30.20; 65.30.30 e dai codici ATECO 2007: 66.30.00; 66.19.40; 66.29.01 qualora l'attività sia svolta da Imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 446/97.	6,82%
Enti ed amministrazioni pubbliche	8,50%

(*) La maggiorazione non si applica ai soggetti del settore "produzione di energia elettrica" che esercitano complessivamente impianti di potenza fino a 10 Megawatt elettrici (MWe). Per i soggetti che hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare la maggiorazione di aliquota prevista dal comma 1 è applicabile a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2008.

(**) Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.